

**Relazione conclusiva**  
**del**  
**processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015**  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

**I – Introduzione generale**

**1. Premessa normativa e metodologica**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una *“relazione”* nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano. La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

La stessa è oggetto d'approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet. Il *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico. dell'amministrazione*.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

- (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

## II – Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Vibo Valentia, con deliberazione n. 75 del 20 dicembre 2013, ha inteso dismettere tutte le partecipate dell'Ente. Non si è proceduto ad ulteriore adempimento (piano razionalizzazione 2015) posta la chiara disposizione espressa nell'atto consiliare citato, in esecuzione del quale l'ente ha attivato le procedure normativamente previste per la dismissione.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bando di gara (estratto) Il Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d'Ungheria, Settore 1 tel. 0963.599526, fax 0963.599216, indice una gara per la cessione di azioni o quote societarie detenute dal comune di Vibo Valentia, ai sensi art. 3, commi 27-29, legge n. 244/2007 nelle società: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia (lotto 1), prezzo a base d'asta è pari ad E. 177.871,00 (centosettantasettemilaottocentosettantuno) 177.87,00; Società Aeroportuale Calabrese (S.A.CAL) (lotto 2), prezzo a base d'asta pari ad € 124.011,00 (centoventiquattromilaundici), Politecnico Internazionale "Scientia et Ars" S.c.r.i. (lotto 3), prezzo a base d'asta è pari ad E 96.125,00 (novantaseimilacentocinque); Vibo Sviluppo S.p.A. (lotto 4), prezzo a base d'asta è pari ad E. 13.637,70 (tredicimilaseicentotrentasettesettanta); Progetto Magna Graecia S.r.l. (lotto 5) prezzo a base d'asta è pari ad 60.000,00 (Euro sessantamila), Per ciascun lotto, l'aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d'asta. Termine presentazione offerte: 30/05/2014 ore 12. Apertura: 26/06/2014 ore 11,00. Bando integrale pubblicato sui siti [www.comune.vibovalentia.vv.it](http://www.comune.vibovalentia.vv.it) e [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)

Tra le partecipazioni sopra descritte, citata nell'atto consiliare, per la società " S.A.C.A.L. S.p.A." si è conclusa positivamente la vendita delle quote societarie della società per € 130.000 che nel 2014 – periodo che non rileva ai fini del presente documento – .

Sono state invece menzionate due partecipate – in precedenza non inserite – e, precisamente, la Proserpina s.p.a. ( procedura fallimentare in corso e già in atto alla data di emanazione della deliberazione consiliare) e la "Politecnico Internazionale Scientia et Ars" s.c.a.r.l.

## 1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Vibo Valentia partecipa al capitale delle seguenti società:

### **Vibo Sviluppo S.p.A.**

**Sede** in C.da Bitonto, c/o Amministrazione provinciale - 89900 Vibo Valentia. **Codice Fiscale e n. iscrizione registro imprese** 02135550792 **Forma giuridica:** società per azioni **Tipologia di partecipazione:** mista a prevalente capitale pubblico **Oggetto sociale:** (da art. 5 dello statuto)"La società persegue finalità di interesse pubblico, non ha fini di lucro e si propone di operare quale agenzia di sviluppo locale e soggetto responsabile del coordinamento e dell'attuazione del Patto Territoriale per lo Sviluppo della Provincia di Vibo Valentia e dei successivi protocolli aggiuntivi, secondo le finalità previste dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica sulla disciplina dei Patti Territoriali(...). **Data costituzione:** 1997 **Capitale sociale** € 216.500,00 interamente versato **Quota percentuale** 5,77% **Valore partecipazione:** €12.500,00 **Dipendenti:** 2 **Esercizio ultimo bilancio approvato:** 2014 **Patrimonio netto ultimo esercizio chiuso:** €243.738,00; **Volume ricavi:** € 257.692,00; **Risultato di esercizio:** € 4.978,00

### **Progetto Magna Grecia S.R.L.**

**Sede** corso Mazzini 175 Cosenza (CS) **Codice Fiscale e n. iscrizione registro imprese** di Cosenza 03179420785 Iscritta al R.E.A. di Cosenza n. 216410 **Forma giuridica:** Ente pubblico economico - Legge istitutiva: **art. 11 della Legge Regionale n. 34 del 29 dicembre 2010** (come modificato dall'art. 1 comma 1 della L.R. 10 agosto 2011 n. 31). **Oggetto sociale:** Valorizzazione del Patrimonio archeologico calabrese **Data costituzione:** 2012. **Capitale sociale** € 120.000 00 (di cui versati 90.600,00). **Quota percentuale** 7% **Valore partecipazione:** € 8.400,00 **Dipendenti:** 1 **Esercizio ultimo bilancio approvato:** 2012 **Patrimonio netto ultimo esercizio chiuso:** € -23.775,00; **Volume ricavi:** € 4219.372,00; **Risultato di esercizio:** € -143.775,00

La società ha in corso il procedimento di liquidazione per come disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n 89 del 31/marzo/2015.

Con nota p.e.c. del 17 Mar 2016 16:05:45, il Commissario Liquidatore infatti ha comunicato che:

*".....la Società Progetto Magna Graecia è stata posta in liquidazione per come disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n 89 del 31/marzo/2015. L'attività commissariale ha preso avvio lo scorso mese di febbraio per effetto di quanto deliberato dall'assemblea dei Soci del 15 febbraio 2016 nel corso della quale, per altro, è stata disposta l'abolizione del collegio sindacale. Sulla base dei primi elementi emersi in seguito alla prima fase liquidatoria, si comunica che il capitale sociale risulta azzerato dalla gestione societaria. Inoltre, sebbene non abbia ancora avuto luogo la formale redazione dell'inventario, appare ragionevolmente certo che l'attivo (reale e potenziale) della Società non è sufficiente a coprire una seppur minima quota dei debiti maturati. In particolare, la Società presenta, dalla lettura del conto economico prodotto dal Presidente per il periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2013 ed il 16 febbraio 2016, una perdita di € 479.203,21 che, unitamente alle perdite*

*riportate a nuovo da precedenti esercizi, pari ad € 143.775,46, determinato una riduzione complessiva di € 622.297,67. Nelle more della formale definizione dell'esatta entità del debito, è opportuno evidenziare come, trattandosi di società a totale partecipazione pubblica, sia previsto il ricorso dei Soci al ripiano delle perdite che potrà avvenire in misura proporzionale alle quote sociali possedute.(....)”*

Con nota prot. 15005 dd. 25.03.2016 – inviata tramite p.e.c. – la Dirigente del Settore V, dott. Adriana Teti, in risposta ha fatto rilevare che “...l'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2012, e che ad oggi non vi è alcun atto ufficiale da cui si evinca una differente situazione economica rispetto al bilancio ultimo predetto; (...) il Comune di Vibo Valentia non può annoverarsi quale socio di Codesta Spett.le società dal febbraio 2014, si ribadisce che il comune di Vibo Valentia non essendo socio, per quanto sopra esposto, non potrà essere chiamato a ripianare eventuali situazioni debitorie successive, che dovranno risultare da documentazione ufficiale, verificatesi successivamente al febbraio 2014.”

### **Politecnico Internazionale “Scientia Et Ars” S.C.R.L.**

**Sede** Largo Intendenza 1 - 89900 Vibo Valentia (VV) **Codice Fiscale e n. iscrizione registro imprese** di Vibo Valentia 02587410792 Iscritta al R.E.A. di Vibo Valentia n. 158464 **Forma giuridica:** società consortile a responsabilità limitata. **Oggetto sociale:** contribuire al progresso e alla diffusione della cultura e della scienza promovendo, realizzando e gestendo itinerari avanzati di preparazione scientifica, artistica e professionale durante gli studi di livello universitario pre-laurea. **Data costituzione:** 2009. **Capitale sociale** € 476.960,00 interamente versato. **Quota percentuale** 19,68% **Valore partecipazione:** € 93.880,00 **Dipendenti:** 2 **Esercizio ultimo bilancio approvato:** 2014 **Patrimonio netto ultimo esercizio chiuso:** € 53.235,00; **Volume ricavi:** € 304.406,00; **Risultato di esercizio:** € 9.096,00

### **Proserpina s.p.a.**

**Sede** via P. De Maria 36 - 89900 Vibo Valentia (VV) **Codice Fiscale e n. iscrizione registro imprese** di Vibo Valentia 02379870799 Iscritta al R.E.A. di Vibo Valentia n. 155524 **Forma giuridica:** società per azioni. **Oggetto sociale:** attività raccolta, smaltimento, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero materiali. Trasporto merci su strada. **Data costituzione:** 2000. **Capitale sociale** € 1.701.917,64, versato 1.666.964,03. **Quota percentuale** 8,99% **Valore partecipazione:** € 152.947,56 **Dipendenti:** == **Esercizio ultimo bilancio approvato:** 2008 **Patrimonio netto ultimo esercizio chiuso:** € -1.762.341,00; **Volume ricavi:** € 926.288,00; **Risultato di esercizio:** € -1.984.485,00. **Procedura in corso: scioglimento e liquidazione concordato preventivo 16/07/2010.**

## **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

### **Consorzio Sviluppo Nucleo Industriale della Provincia di Vibo Valentia**

**Sede** viale Matteotti, 70 – pal. CARIME Vibo Valentia (VV) tel. 0963/41255 **Codice Fiscale e n. iscrizione registro imprese** di: VIBO VALENTIA 00423240795 Iscritta al R.E.A. di VIBO VALENTIA n. 148640 **Forma giuridica:** Ente pubblico economico - Legge istitutiva: L. R. n. 38/2001<sup>2</sup>. **Oggetto sociale:** La promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività

<sup>2</sup> Per effetto della trasformazione operata dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, il “Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale di Vibo Valentia”, costituito per atto Notaio Faccioli il 10 maggio 1969 e modificato con atto per Notaio Gualtieri il 19 febbraio 1970, assume la denominazione di “**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**”. Il Consorzio, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla LR 38/2001 e la sua natura

produttive nel territori di riferimento **Data costituzione:** 1969. **Capitale sociale** € 379.776,00 interamente versato **Quota percentuale** 16% **Valore partecipazione:** €66.048,00 **Dipendenti:** 27 **Esercizio ultimo bilancio approvato:** 2013 **Patrimonio netto ultimo esercizio chiuso:** € 1.041.833,00; **Volume ricavi:** € 4.400167,00; **Risultato di esercizio:** € 19.074,00.

Per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale si evidenzia che:

- Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate), come nel caso dei consorzi industriali “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.
- la delibera Corte dei Conti, Sez. Aut n. 9/2015 rileva che. “... a mente dell’art.36 della legge n.317/1991 (i consorzi di sviluppo industriale , n.d.r.) vengono qualificati come enti pubblici economici (sono invece di carattere privatistico le questioni in materia di rapporto di lavoro) (...) Le società consortili sono regolate dall’art. 2615-ter c.c.<sup>3</sup> La disciplina permette, dal punto di vista oggettivo, il perseguimento dello *scopo* consortile da parte di società commerciali e, sotto il profilo soggettivo, l'utilizzazione di queste ultime per realizzare lo scopo stesso.”
- la Deliberazione n. 205/2015/PAR Corte dei Conti, Sez. Reg. Veneto rileva, per i consorzi che “...Il dato meramente testuale ha l’effetto, quindi, di escludere l’applicabilità della previsione contenuta nell’art. 3 co. 27 della l.24 dicembre 2007, n. 244, richiamato dall’art. 1 comma 611 ss. della legge 190/2014, poiché si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie e, pertanto, non opera in relazione alle quote dei consorzi disciplinati dall’art. 2602 cod. civ. che siano possedute da enti locali (in termini, cfr. parere Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 27/2/2012 n. 42) .” Tuttavia, conclude affermando che: “... Purtroppo, la distinzione tra enti e società – distinzione ,ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni, detenute dall’Ente locale, peraltro non nuova e che trovava, in un recente passato, uno specifico punto di emersione nelle norme contenute negli artt. 4 (concernenti solo le società) e 9 del d.l. 95/2012 (concernenti invece enti, agenzie, istituzioni), a cui erano dedicate specifiche, distinte, procedure (cfr. questa Sezione n.75/2013 e 77/2013), norme venute poi meno per effetto dapprima della pronuncia di Corte costituzionale n. 236/2013 e poi delle disposizioni contenute nella legge 147/2014 - non può, ai fini della redazione del Piano operativo, essere obliterata ed, anzi, trova rinnovata conferma, sia per l’esplicito richiamo alle regole già contenute nell’art. 3 comma 27 L. 244/2007, sia per il dato testuale contenuto nell’art. 1 comma 611 della legge 190/2014, che fa riferimento unicamente alle società e alle partecipazioni societarie, anche indirette. La Sezione ritiene quindi, per i motivi anzidetti, di non discostarsi dall’indirizzo interpretativo espresso al riguardo dalla giurisprudenza di questa Corte (Corte conti, sez. regionale di controllo dell’Emilia Romagna, Deliberazione n. 52/2010/PAR; Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, , Deliberazione n. 42/2012/PAR) in vigenza della norma contenuta nell’art. 3 comma 27 e segg. Legge 244/2007. Peraltro, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche, a differenza di quanto avvenuto con L. 244/2007 (...) - non si dovrà limitare alle società ed alle partecipazioni societarie direttamente possedute dalle PP.AA. richiamate nella norma (tra cui, gli enti locali), ma dovrà estendersi, come sottolineato al punto 2, anche a quelle indirette. Proprio per questo motivo, alla luce dell’inequivoco dato testuale (per l’appunto di novità rispetto alla legge 244/2007 nella sua versione definitiva), ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni” degli enti che lo costituiscono (cfr. Corte conti dell’Emilia Romagna, Deliberazione n. 52/2010/PAR).

L’ANAC, nelle “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici Consultazione pubblica Osservazioni pervenute “ rileva analogamente come “...Va rammentato che i consorzi di sviluppo industriale sono definiti, dall’art. 36 della legge n. 317 del 1991, quali “enti pubblici economici”, su cui ”spetta alle

giuridica di Ente pubblico economico è anche strumento della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l’indirizzo ed il controllo della Giunta Regionale. La quota regionale è pari al 35%

<sup>3</sup> **2615-ter Società consortili** “Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’[articolo 2602](#). In tal caso l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di versare contributi in denaro. **2616. Costituzione**”Con provvedimento dell’autorità governativa (sentite le corporazioni interessate), può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell’organizzazione della produzione.Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi”. I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici di livello regionale, in forza del trasferimento di funzioni esercitato con l’art. 65 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. A ben vedere si tratta di soggetti di “natura ibrida” che non possono essere fatti rientrare nella nozione di “pubblica amministrazione”. Assai peculiare è la loro compagine, della quale non fanno parte soltanto soggetti pubblici ma anche privati, come prevedono anche le leggi regionali di disciplina. Alle Regioni non spetta un potere di costituzione e scioglimento, ma piuttosto di promozione, sostegno e controllo, quale forma incentivazione allo sviluppo del territorio locale. Appare evidente che la Regione non ha poteri di amministrazione diretta sui Consorzi, anche per rispetto della articolata compagine consortile. Da altro punto di vista, appare sintomatico che i Consorzi non rientrino nella nozione di Amministrazioni Pubbliche, nemmeno nella loro accezione più ampia. (...) La mancata inclusione nell’elenco delle Amministrazioni che rientrano nel conto economico consolidato (cioè nelle uscite globali delle Amministrazioni centrali e locali) costituisce il chiaro sintomo del fatto che i consorzi non gravano sulla spesa pubblica. I consorzi rientrano, infatti, in quella categoria di enti per i quali la contribuzione pubblica è soltanto eventuale. (...)

Tutto ciò considerato, porta a ritenere che il Consorzio svolge attività di promozione e di sviluppo industriale nell’ambito dei territori su cui insiste ed agisce, in qualità di braccio operativo della Regione e/o dello Stato, direttamente e/o indirettamente per tramite di società partecipate a tal fine costituite, per la realizzazione e gestione di opere pubbliche. In generale l’attività consiste nella infrastrutturazione dell’area di propria competenza e nella gestione di servizi diretti a promuovere e coadiuvare l’attività di insediamento e sviluppo dell’industria nel territorio. Procedo alla promozione, progettazione, realizzazione, per conto proprio e/o per delega, concessione . Pertanto, lo stesso rientra ai fini della presente rilevazione – e conseguente razionalizzazione – in quanto affidatario di servizi (in coerenza con l’atto statutario) che prescindono dalla loro natura giuridica.

La Legge Regionale 15 maggio 2013 n. 24 “ Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”, all’art. 5 prevede l’accorpamento dei consorzi di provinciali per le aree di sviluppo industriale, in un unico consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP).

### III – Esecuzione del Piano operativo di razionalizzazione

In esecuzione al citato atto consiliare n. 75 del 20 dicembre 2013, l’ente ha attivato le procedure normativamente previste per la dismissione.<sup>4</sup>

Tra le partecipazioni allora rilevate, soltanto per la società “ S.A.C.A.L. S.p.A.” si è conclusa positivamente la vendita delle quote societarie della società per € 130.000 atteso che nel 2014 – periodo che non rileva ai fini del presente documento – .

Per le rimanenti società “ Scientia et Ars”, “ Vibo Sviluppo”, “ Progetto Magna Graecia” e “Consorzio per lo sviluppo Industriale della provincia di Vibo Valentia” la vendita è stata infruttuosa, quindi le stesse sono state invitate a procedere alla liquidazione delle quote entro 12 mesi in base ai criterio

<sup>4</sup> Bando di gara (estratto) Il Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d’Ungheria, Settore 1 tel. 0963.599526, fax 0963.599216, indice una gara per la cessione di azioni o quote societarie detenute dal comune di Vibo Valentia, ai sensi art. 3, commi 27-29, legge n. 244/2007 nelle società: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia (lotto 1), prezzo a base d’asta è pari ad E. 177.871,00 (centosettantasettemilaottocentosettantuno) 177.87,00; Società Aeroportuale Calabrese (S.A.CAL) (lotto 2), prezzo a base d’asta pari ad € 124.011,00 (centoventiquattromilaquattrocentoventi), Politecnico Internazionale “Scientia et Ars” S.c.r.i. (lotto 3), prezzo a base d’asta è pari ad E 96.125,00 (novantaseimilacentocinquante); Vibo Sviluppo S.p.A. (lotto 4), prezzo a base d’asta è pari ad E. 13.637,70 (tredicimilaseicentotrentasettesettanta); Progetto Magna Graecia S.r.l. (lotto 5) prezzo a base d’asta è pari ad 60.000,00 (Euro sessantamila),.Per ciascun lotto, l’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta. Termine presentazione offerte: 30/05/2014 ore 12. Apertura: 26/06/2014 ore 11,00. Bando integrale pubblicato sui siti [www.comune.vibovalentia.vv.it](http://www.comune.vibovalentia.vv.it) e [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it)

stabiliti dall'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile, così come previsto dal comma 569 dell'art. 1 della L. 147/2013.<sup>5</sup>

#### **IV – Esternalizzazione attraverso società**

Con atto consiliare n. 47 del 1991 e successiva n. 216 del 7.06.2000, nonché tra gli Enti convenzione (rep. N. 5.031 del 04.09.2001) ed ai sensi dell'art. 3 dello Statuto Consortile approvato con atto consiliare n. 91 del 28.12.2001, *il Consorzio Sviluppo Nucleo Industriale della Provincia di Vibo Valentia è affidatario del trattamento e depurazione liquami urbani delle frazioni marine, conduzione e manutenzione ordinaria stazioni sollevamento acque nere captazione e trattamento acque del fosso S.Anna limitatamente al periodo 15.05-15.09 di ciascun anno). La durata è stabilita fino all'entrata in funzione dell'Ente d'ambito previsto dal Servizio Idrico Integrato ai sensi della L.R. n.10/1997.*

#### **V – Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati**

Non vi sono altri servizi esternalizzati attraverso società e altri organismi partecipati.

#### **VI – Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244).**

L'Ente con delibera di C. C. n. 75 del 20/12/2013 ha provveduto alla dismissione di tutte le società partecipate.

Con Bando di gara del 2014, Il Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d'Ungheria, ha indetto una gara per la cessione di azioni o quote societarie detenute dal comune di Vibo Valentia, ai sensi art. 3, commi 27-29, legge n. 244/2007 nelle società: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia (lotto 1), prezzo a base d'asta è pari ad E. 177.871,00 (centosettantasettemilaottocentotrentuno) 177.87,00; Società Aeroportuale Calabrese (S.A.CAL) (lotto 2), prezzo a base d'asta pari ad € 124.011,00 (centoventiquattromilaundici), Politecnico Internazionale "Scientia et Ars" S.c.r.i. (lotto 3), prezzo a base d'asta è pari ad E 96.125,00 (novantaseimilacentocinquante); Vibo Sviluppo S.p.A. (lotto 4), prezzo a base d'asta è pari ad E. 13.637,70 (tredicimilaseicentotrentasettesettanta); Progetto Magna Graecia S.r.l. (lotto 5) prezzo a base d'asta è pari ad 60.000,00 (Euro sessantamila).

La procedura è andata deserta ad esclusione della vendita per le quote della Società Aeroportuale Calabrese (S.A.CAL), cedute per € 130.000,00.

*Con note prot. n.ri 40439 (Politecnico Internazionale "Scientia et Ars" S.c.r.i.); 40447 (Vibo Sviluppo S.p.A.); 40450 (Progetto Magna Graecia S.r.l.); 40453 (Consorzio per lo Sviluppo Industriale della*

<sup>5</sup> L'art. 3 c. 29 legge 24 dicembre 2007, n. 244 modificato dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 20-bis della legge n. 89 del 2014 sancisce che: "Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. (...)

L'art. 1 della L. 147/2013 c 569, così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014, dispone che: " Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

*Provincia di Vibo Valentia* ), è stato comunicato alle società in parola, l'infruttuosità del procedimento per l'alienazione delle quote societarie, invitando le stesse, in applicazione del comma 569 dell'art. 1 della legge 147/2013, a procedere, per la cessazione della partecipazione con la conseguente liquidazione della quote entro 12 mesi, in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

E', infatti, stabilito che, trascorso tale termine, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto e che, nei successivi 12 mesi, la società è chiamata a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile<sup>6</sup>.

Ad oggi, le società non hanno provveduto a dare alcuna comunicazione in merito.

## VI – Osservazioni conclusive

Per quanto relazionato, l'Amministrazione intende concludere l'iter intrapreso di dismissione societaria in applicazione della richiamata normativa, fatto salvo per la società Vibo Sviluppo S.p.A., di cui l'Ente detiene il 5,77% del capitale sociale. Invero detta società, come è riscontrabile dall'art. 5 dello Statuto: *“La società persegue finalità di interesse pubblico, non ha fini di lucro e si propone di operare quale agenzia di sviluppo locale e soggetto responsabile del coordinamento e dell'attuazione del Patto Territoriale per lo Sviluppo della Provincia di Vibo Valentia e dei successivi protocolli aggiuntivi, secondo le finalità previste dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica sulla disciplina dei Patti Territoriali. A tal fine la società, quali propri compiti istituzionali per il perseguimento delle finalità del Patto, ha quelli di:*

- *rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori dello stesso Patto;*
- *attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali contributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;*
- *attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del Patto e dei protocolli aggiuntivi;*
- *assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;*
- *verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei sottoscrittori del Patto ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;*
- *verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il Patto;*
- *promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;*
- *assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del Patto.*

*La società si propone altresì l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di migliorare la competitività e l'attrattività del territorio anche attraverso la valorizzazione ed il potenziamento dei sistemi produttivi locali ad essa collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale e operando come organismo intermediario di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme di intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. (...)*

<sup>6</sup> Sezione regionale di controllo per le Marche n. SRCMAR/25/2014/PAR ha stabilito che “ ....Con tale previsione, quindi, si è introdotta una forma di liquidazione peculiare rispetto ai presupposti stabiliti nel codice civile per il recesso, introducendo *ex lege* una ipotesi speciale valida solo per le società partecipate da enti pubblici. (...) Sempre secondo tale norma, in caso di mancato collocamento, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 cod. civ.. Solo qualora non vi siano utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. E del resto è lo stesso CAFC che nella sua richiesta di parere assume proprio l'art. 2357 cod. civ. come base normativa per procedere alla liquidazione del Comune richiedente la dismissione. Vale infatti la pena di ribadire ulteriormente che l'intento del Legislatore, con le disposizioni recentemente introdotte, è stato proprio quello di superare le difficoltà di cessione a terzi, prevedendo una ipotesi di recesso *extra ordinem e sui generis*, ulteriore rispetto a quelle ordinarie contemplate dall'art. 2437 cod.civ.. (...) La decisione di dismissione di partecipazioni adottata dall'ente pubblico partecipante al capitale di una certa società, pertanto, dovrà trovare un recepimento dagli altri soci della società partecipata, chiamati ad adottare misure volte alla cessazione della qualità di socio. Qualora, invece, l'assemblea adottasse delle decisioni non rispondenti al contenuto del piano di razionalizzazione, si avrebbe l'impossibilità per l'organo amministrativo di darvi attuazione, per effetto dell'espressa previsione contenuta nell'ultima parte del comma 569 bis, recentemente introdotto dal D.L.78/2015 (*“qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione è nulla ed inefficace”*).

Già la precedente Amministrazione con deliberazione n. 73 del 30.12.2010 e, a seguito di istruttoria da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, con deliberazione della Giunta Comunale n. 377 del 29.12.2011 “ Ricognizione partecipazione società ex art. 3 comma 27-29 Legge 244/07 e conseguenti autorizzazioni” aveva deliberato in ordine al suo mantenimento, con la seguente motivazione:

- **Vibo sviluppo S.p.A. operando quale soggetto responsabile dell'attuazione del Patto territoriale per lo sviluppo della Provincia (a cui il Comune ha aderito con determinazione del Commissario prefettizio del 13 maggio 1994), svolge sicuramente un'attività finalizzata alla promozione delle attività economiche, assolutamente in linea con l'obiettivo di competenza comunale di salvaguardia ed incentivazione del benessere e dello sviluppo economico locale;**

Peraltro il Comune di Vibo Valentia ha intrapreso attività con siffatta società, come si evince dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 21.06.2013 avente ad oggetto: - Lavori di “Riqualificazione infrastrutturale del muro paraonde del Molo Generale Malta e banchina Cortese del porto di Vibo Marina” – Presa d’atto progetto preliminare e scheda tecnica, approvazione schema di accordo con la Camera di Commercio di Vibo Valentia – Assunzione da parte del Comune di Vibo Valentia della funzione di soggetto attuatore – per un importo complessivo di € 8.400.000,00 diviso in tre lotti funzionali rispettivamente di € 6.500.000,00; € 1.500.000,00 e di € 400.000,00.

Attualmente è stato avviato il procedimento in ordine all’istanza di finanziamento del progetto infrastrutturale del porto di Vibo Marina Riqualificazione infrastrutturale e strutturale del Molo Generale Malta e banchina Cortese per € 6.500.000,00.

Tale proposta per il mantenimento della partecipazione societaria non contraddice quanto stabilito dal Decreto del Ministero degli Interni n. 1043369 del 13.10.2014, allegato A - punto 5.6, posto che:

- la società, dall’esercizio dell’ultimo bilancio approvato (2014) risulta essere in attivo;
- con il Comune di Vibo Valentia non risultano (dati 2015 e richiesti per il 2016) esservi debiti e/o crediti;
- non vi sono né si prevedono variazioni di spese

Il segretario generale  
*dott. Michele Fratino*

IL SINDACO  
*Dott. Elio Costa*